



Processo Civile

Pandemia e processo civile: l'insostenibile leggerezza della proroga (d.l. 23 luglio 2021, n. 105)

di Franco Caroleo

4 agosto 2021

Pandemia e processo civile: l'insostenibile leggerezza della proroga (d.l. 23 luglio 2021, n. 105).

di Franco Caroleo

La trattazione scritta e il collegamento da remoto saranno le modalità di celebrazione dell'udienza civile che ci accompagneranno per tutto il 2021.

Così è deciso nel d.l. n. 105/2021 con cui si procrastina l'efficacia delle disposizioni processuali emergenziali fino al 31 dicembre 2021.

Analizziamo qui di seguito le norme del nuovo d.l. che riguardano il processo civile.

Titolo

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105

“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” (21G00117) (GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021)

La norma riguardante il processo civile

- art. 7, co.1

La proroga delle disposizioni processuali di cui agli artt. 23 d.l. 137/2020 e 221 d.l. n. 34/2020

L'art. 7, co.1, del d.l. n. 105/2021 recita:

*“Le disposizioni di cui all'**articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10** del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'**articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10,** e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del **31 dicembre 2021**”.*

La vigenza delle norme processuali stabilite per il periodo pandemico viene così posticipata al **31 dicembre 2021**.

Come nel d.l. n. 44/2021, il legislatore individua un termine fisso, scegliendo di non ancorare la proroga al termine dello stato di emergenza.

Tuttavia, a differenza del precedente d.l. di proroga, non viene direttamente novellato l'art. 23, co. 1, d.l. n. 137/2020 (contenente il termine ultimo per l'applicazione dei commi da 2 a 9 ter del medesimo art. 23 nonché delle disposizioni di cui all'art. 221 d.l. n. 34/2020), ma è lo stesso d.l. a indicare il termine di protrazione delle previsioni emergenziali.

Effetti

In ogni caso, gli effetti sono analoghi a quelli degli scorsi decreti e devono quindi ritenersi prorogati al **31 dicembre 2021**:

- l'obbligo del **deposito telematico** di tutti gli atti (anche quelli introduttivi) e documenti, per come previsto dall'art. 221, co. 3, d.l. n. 34/2020;
- la celebrazione a **porte chiuse** che il giudice può disporre per le udienze pubbliche, per come previsto dall'art. 23, co. 3, d.l. n. 137/2020;
- la **trattazione scritta** che il giudice può disporre per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, per come previsto dall'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020; tale modalità di trattazione può essere adottata anche per le udienze in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente, come ammesso dall'art. 23, co. 6, d.l. n. 137/2020;
- la celebrazione con **collegamento da remoto** che il giudice può disporre per le udienze civili

che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, per come previsto dall'art. 221, co. 7, d.l. n. 34/2020; in questi casi, il giudice può essere collegato anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario (art. 23, co. 7, d.l. n. 137/2020);

- il **giuramento telematico del c.t.u.**, con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico (in luogo dell'udienza all'uopo fissata), per come previsto dall'art. 221, co. 8, d.l. n. 34/2020;

- la possibilità per gli organi collegiali di assumere le **deliberazioni in camera di consiglio** mediante **collegamenti da remoto**, per come previsto dall'art. 23, co. 9, d.l. n. 137/2020;

- la **decisione in camera di consiglio** sui ricorsi proposti davanti alla Corte di Cassazione per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale (art. 23, co. 8 bis, d.l. n. 137/2020); ciò a meno che si tratti di procedimenti per i quali l'udienza di trattazione sia fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021 (deroga espressamente stabilita dal comma 2 dell'art. 7 d.l. n. 105/2021^{[\[1\]](#)});

- la possibilità di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, per come previsto dall'art. 221, co. 5, d.l. n. 34/2020;

- la possibilità del cancelliere di rilasciare in forma di **documento informatico** la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'art. 475 c.p.c., previa istanza telematica dell'interessato, per come previsto dall'art. 23, co. 9 bis, d.l. n. 137/2020.

Conclusioni

Quella sancita con il d.l. in commento è l'ennesima proroga nell'arco di due anni.

Il piano vaccinale è a regime, l'evoluzione cromatica delle regioni segue una linea definita, mentre il processo civile dell'emergenza non ha ancora trovato un ordine.

I segni della titubanza istituzionale sono piuttosto evidenti: quattro distinte discipline processuali (in origine fu l'art. 2 d.l. n. 11/2020, poi venne l'art. 83 d.l. n. 18/2020, ancora il d.l. n. 34/2020 con l'art. 221 e da ultimo il d.l. n. 137/2020 con l'art. 23) finalizzate a regolare i medesimi istituti; variegate tecniche prorogative, scandite da plurimi e intricati rimandi normativi (si pensi al balletto intermittente dell'appiglio al termine dello stato di emergenza); appuntamenti di proroga trimestrali (dal d.l. n. 2 di gennaio al d.l. n. 44 di aprile, all'ultimo d.l. di luglio) e sempre

quasi allo scadere (con buona pace degli operatori di giustizia che subiscono inerti l'improgrammabilità delle udienze).

Perraltro, a più di un anno dal varo delle modalità alternative di trattazione processuale, siamo qui a discutere del loro nuovo prolungamento di vita, senza sapere se avranno dignità di una pur minima stabilità.

Forse potrebbe avere senso rimetterne la possibilità di ricorso al giudice se vi è consenso delle parti (anche da manifestare in forma silenziosa, *non* depositando un atto di dissenso entro un dato termine).

Non si tratta certo di una grande ipotesi riformativa; ma sarebbe un tentativo per preservare quanto di buono può trarsi da strumenti processuali che tanto inutili non sono stati in questo periodo eccezionale.

Come sosteneva Carnelutti, le *“nuove norme si affermano quasi sempre modestamente sotto forma di eccezioni”*, e in esse possono addirittura nascondersi i germi della *“evoluzione degli istituti giuridici”* ^[2].

Per il momento, non ci resta che prorogare.

^[1] Per un'analisi più specifica di questa previsione si veda Frasca R., “Brevi considerazioni sull'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021 e la Cassazione Civile”, su *Giustizia Insieme*, 26.7.2021: <https://www.giustiziainsieme.it/it/processo-civile/1884-brevi-considerazioni-sull-art-7-del-d-l-n-105-del-2021-e-la-cassazione-civile>

^[2] Carnelutti F., *Infortuni sul lavoro, Studi*, I, Athenaeum, Roma, 1913.